

## Intervento SRD013: “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” del Csr Feasr 2023-2027

F.A.Q. versione 12 - aggiornate al 14 aprile 2025.

- 1. Con riferimento alla priorità 5b “Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, al netto delle spese generali, degli investimenti finalizzati a migliorare il grado di ammodernamento tecnologico delle imprese che effettuano investimenti per macchinari, attrezzature e impianti tecnologici” quali sono gli investimenti che contribuiscono alla percentuale del 50% e che consentono l’attribuzione della priorità?**  
Gli investimenti che si computano ai fini dell’attribuzione della priorità sono tutti gli investimenti per macchinari, attrezzature ed impianti tecnologici a condizione che nella relazione tecnica di accompagnamento al progetto venga descritto quali sono gli elementi di ammodernamento che introducono. In sintesi per l’attribuzione della priorità si prenderanno in considerazione tutti gli investimenti esclusi quelli per le spese edili e relativa impiantistica e le spese generali.
- 2. Al Criterio CR06 della scheda d’intervento, nel caso in cui il beneficiario sia anche un produttore agricolo la prevalenza delle materie prime acquistate e pertanto lavorate provengano da soggetti terzi. Pertanto, al sostegno possono beneficiare solo i soggetti che eseguono attività di trasformazione agroindustriale e/o Cooperative agricole escludendo i soggetti titolari di impresa agricola che trasformano e commercializzano solo i propri prodotti?**  
Anche gli IAP (a determinate condizioni esplicitate nel Bando) possono accedere all'intervento).
- 3. Un’azienda di trasformazione fa parte di un Gruppo. E'controllata al 100% ed è soggetta a bilancio consolidato. L'acquisto della materia prima, di origine DOP e proveniente da aziende del circuito del disciplinare, viene eseguito per la maggior parte dall’azienda capogruppo, che poi conferisce in lavorazione ad altre aziende del Gruppo. Per il calcolo del punteggio legato all'approvvigionamento, considerato il bilancio consolidato, è possibile far valere la percentuale della capogruppo?**  
Le percentuali alle quali si fa riferimento nel quesito sono determinate esclusivamente con le quantità che vengono trasformate nell'impianto oggetto di finanziamento e acquistate dal beneficiario del contributo.
- 4. I punteggi di cui ai criteri di selezione 2.1 e 2.2 sono cumulabili tra loro?**  
Sì, sono cumulabili.
- 5. In caso di produzione primaria propria (uva) e totale trasformazione nella propria cantina, possono essere assegnati i punteggi di cui ai criteri 3 b) e 4 a), entrambi con punteggio pari a 6 punti?**  
Sì sono attribuibili entrambi e con punteggio massimo.
- 6. Sono ricomprese le opere murarie per l’ampliamento/ ristrutturazione di immobili già esistenti?**  
Come riportato nel Bando citato al par.3.1 "Interventi finanziabili", sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:
  - lavori e opere edili per la costruzione e la ristrutturazione di immobili connessi all’attività di trasformazione e di commercializzazione;

- lavori e opere edili necessari e funzionali o finalizzati all'installazione di macchinari, di attrezzature e di impianti tecnologici;
  - lavori e opere edili necessari per la realizzazione di impianti elettrici e idro-termo-sanitari;
  - lavori e opere edili necessari per l'installazione di attrezzature e di impianti rivolti alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela ambientale e alla depurazione dei reflui e al risparmio idrico;
- 7. Nel caso di azienda che svolge al momento solo attività agricola senza trasformazione/commercializzazione), con intenzione di costruire un manufatto per l'imbottigliamento, in questo caso la spesa minima di investimento è di 350.000,00 euro?**
- Si conferma che, nel caso esaminato, il contributo minimo richiesto deve essere pari almeno a euro 350.000,00 (non è la spesa minima, ma il contributo minimo richiesto, quindi, la spesa minima deve essere pari ad almeno euro 538.461,54, (ovvero il 65% di euro 350.000,00).
- 8. Un'azienda trasforma prodotti agricoli primari, latte ovino, ma non è un'azienda agricola ma industriale, può fare domanda?**
- Con riferimento all'intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", il bando è rivolto alle imprese (sia IAP che non), singole o associate che operano nell'ambito delle attività di trasformazione e/o commercializzazione, dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. I beneficiari devono rispettare dei requisiti che sono elencati al paragrafo 2 del bando. Si invita in particolare a prendere visione del paragrafo 2.3 "Vantaggi per i produttori agricoli di base".
- 9. Considerati i comma 2 e 3 dell'art 3 del Reg. UE 2023/2831: presentando istanza d'aiuto nel 2025 e soprattutto avendo risposta sulla finanziabilità dell'istanza nel 2025, il triennio su cui calcolare il contributo de minimis già percepito dall'impresa comprende anche l'esercizio 2025 corrente oppure no? Ossia se il calcolo dei contributi de minimis percepiti dall'impresa deve essere effettuato sul triennio 2025-2024-2023 oppure sul triennio 2024-2023-2022.**
- Per il calcolo del de minimis si fa riferimento al triennio precedente dalla data di concessione dell'aiuto (atto d'assegnazione).
- Ad esempio: se in data 14 novembre 2024 ricevo l'atto di assegnazione di un contributo il calcolo viene fatto rispetto al triennio 14 novembre 2021 - 14 novembre 2024.
- Gli uffici istruttori prima di concedere gli aiuti in de minimis extra agricolo devono necessariamente fare le visure per controllare.
- 10. Un'azienda, su un terreno di proprietà, vorrebbe realizzare una nuova cantina per ampliare la produzione/trasformazione. Da bando e da disposizioni comuni si fa riferimento al fatto che l'immobile debba essere nel possesso del richiedente all'atto della domanda; in tal caso la costruzione di una nuova cantina sarebbe ammissibile posto che è il terreno di proprietà?**
- Il bando al paragrafo 3.1 prevede che sono ammissibili i lavori e le opere edili per la costruzione e la ristrutturazione di immobili connessi all'attività di trasformazione e di commercializzazione, dunque, la costruzione della cantina su un terreno di proprietà è ammissibile.
- 11. Come devono essere inquadrati i prodotti di un caseificio aziendale da parte di IAP con società semplice?**

Si specifica che i formaggi e lo yogurt sono prodotti inseriti nell'Allegato I del Trattato, pertanto, nel caso esposto, la spesa minima prevista nel progetto deve essere pari o superiore a 538.461,00, a cui corrisponde un contributo minimo pari a 350.000,00.

- 12. Si chiede se all'interno di un intervento di ristrutturazione di un immobile già avviato, è possibile (e a quali eventuali condizioni) identificare delle sottoparti da inserire come costo di progetto, ad esempio la sostituzione di pavimenti o il rifacimento di impianto elettrico i cui lavori saranno avviati solo fra qualche mese.**

I lavori e le opere edili sono ammissibili, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 3.1 lettera del bando. Si ricorda che le spese sono ammissibili, come stabilito al paragrafo 5.1 del bando "*Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività*", a condizione che l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività e delle relative spese abbiano inizio dal giorno successivo alla ricezione della domanda di sostegno e si concluda entro i termini indicati nell'atto di assegnazione. Pertanto, nel caso specifico la risposta al quesito è negativa.

- 13. Nel caso di un IAP produttore primario di ortaggi freschi, che intenda realizzare un investimento per attività come selezione, lavorazione, condizionamento, confezionamento, immagazzinamento e stoccaggio, finalizzate alla vendita di ortaggi freschi alla GDO (Grande Distribuzione Organizzata), si può considerare tale investimento ammissibile?**

Ai sensi di quanto previsto dal bando dell'Intervento SRD13, gli investimenti da realizzare non sono ammissibili in quanto riconducibili ad attività che il bando stesso esclude dalla definizione di trasformazione e di commercializzazione. Questi interventi, invece, rientrano a pieno titolo nell'Intervento SRD01, il cui bando è disponibile alla pagina web:

<https://www.regione.toscana.it/-/investimenti-produttivi-nelle-aziende-agricole-contributi-a-imprenditori-agricoli-professionali-e-coltivatori-diretti?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsviluppo-rurale-2023-2027%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate>

- 14. Per quanto riguarda la definizione di "produttore agricolo primario" si specifica che "esclusivamente per la filiera olivicola si definisce produttore agricolo primario chi svolge un'attività agricola, senza esercitare un'attività d'impresa". Si chiede pertanto: il prodotto (in questo caso le olive) deve essere acquistato dall'azienda richiedente unicamente da privati e non da aziende agricole?**

IL bando dell'Intervento SRD13 al paragrafo 2.3 "Vantaggi per i produttori agricoli di base" prevede che:

*Le imprese devono dimostrare che gli investimenti inseriti in domanda di sostegno concorrono al rafforzamento della produzione agricola di base e devono garantire una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di base ai vantaggi economici che derivano da tali investimenti. A tal fine, la garanzia del vantaggio per i produttori di base si riscontra qualora i prodotti trasformati/commercializzati nell'impianto oggetto della richiesta di finanziamento siano di provenienza diretta dai produttori agricoli di base, per una quota pari almeno al 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento medesimo.*

Ciò significa nel caso dei frantoi, oggetto degli investimenti, che il 51% delle olive molite deve provenire dai produttori agricoli di base, come definiti al punto 1.1 Definizioni, lettera c). Le olive da molire possono essere di provenienza sia di Imprese agricole IAP che privati.

- 15. Un'Azienda opera nel settore della trasformazione ed ha una linea di prodotti dove il 51% delle materie prime non deriva da produttori agricoli primari, ed una linea invece che proviene per 51% da produttori agricoli primari. Nella menzionata fattispecie, l'investimento è relativo a supporto della trasformazione della seconda linea di**

**prodotti, ovvero quella dove il 51% proviene da produttori agricoli primari. In questo assetto l'azienda può presentare richiesta di contributo per la linea di prodotti dove si ha il 51% di provenienza di materie prima da produttori agricoli primari?**

Il vantaggio per i produttori agricoli di base viene calcolato con riferimento esclusivamente all'impianto oggetto di finanziamento.

- 16. Un'azienda, benché società agricola (NON IAP), al momento svolge attività commerciale di questo tipo: acquista farina da un mulino che poi rivende ad un forno che produce pane e prodotti da forno che vengono rivenduti a loro volta ad una società che li commercializza. Avendo disponibilità di un fondo commerciale, l'azienda avrebbe intenzione di acquistare macchinari per la trasformazione della farina in prodotti da forno oltre che avviare la commercializzazione. Quindi la nuova attività consisterebbe in: acquisto farina (prodotto dell'Allegato I trattato UE ), trasformazione e commercializzazione pane e prodotti da forno ( prodotto fuori da allegato I trattato Ue). L'attività è ammissibile al contributo? Se in un futuro prossimo l'azienda diventasse IAP (entro i tre anni dall'atto di assegnazione), dovrebbe a quel punto garantire una quota prevalente di prodotti da trasformare di provenienza aziendale? Per il settore trasformazione farina vi è una deroga paragrafo 2.3 punto 1: la quota del 51% di provenienza diretta dai produttori agricoli di base ... deve essere dimostrato dal mulino da cui si acquista la farina .... ciò deve riguardare la farina che l'azienda richiedente acquista o tutta la farina che il molino produce?**

Gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione della farina in prodotti da forno è ammissibile, ma in regime di De minimis extragricolo come definito al punto 7 del paragrafo 3.2.4 "Limitazioni collegate all'investimento" del bando. In questo caso il massimale di contribuzione è pari a 300.000,00 e va sempre dimostrato, come negli altri settori, il vantaggio per i produttori agricoli di base.

Il vantaggio per i produttori agricoli di base si riscontra quando i prodotti trasformati/commercializzati nell'impianto oggetto di finanziamento siano di provenienza diretta dai produttori agricoli di base, per una quota pari almeno al 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento.

La deroga per la farina significa che questa può essere acquistata sia dai produttori agricoli di base, che dai molini a condizione che questi a loro volta acquistino i cereali dai produttori agricoli di base.

- 17. Un birrificio agricolo è ammissibile al contributo?**

La birra non rientra nei prodotti dell'allegato I, quindi, in tale fattispecie il birrificio è ammissibile in regime de minimis extragricolo e, se il beneficiario è uno IAP, il minimale di contributo è 30.000,00 euro ed il massimale 300.000,00 euro.

- 18. Un'azienda con IAP e operante nel settore uva/vino l'investimento minimo richiedibile, a fronte del contributo del 65%, sarebbe di circa €539.000,00, è corretto? Nella tabella al punto 1.5 del Bando si parla di deroga al CR06, per cui sia per quanto riguarda i prodotti in uscita fuori dall'Allegato I che quelli inseriti nell'Allegato I, in entrambi i casi occorre rispettare la prevalenza (>50%) di trasformazione dei prodotti aziendali? L'azienda in questione trasforma, nella propria cantina, esclusivamente uve aziendali. Pertanto sarebbe richiedibile sia la Priorità 3.b) per > 90% che la Priorità 4.a per >90% ? Sul bando sono previste limitazioni a medie/grandi imprese?**

Un soggetto IAP che effettua la trasformazioni di prodotti agricoli sia in entrata che in uscita compresi nell'allegato I del trattato deve fare un investimento al quale corrisponde un contributo minimo richiesto pari almeno a 350.000,00 ed una quota prevalente dei prodotti da trasformare deve essere di provenienza aziendale (almeno il 51%).

Si conferma che, nel caso in questione, possono essere attribuite le priorità 3b e 4a.

- 19. Un'azienda agricola trasforma internamente Orzo da granella in Orzo solubile. L'Orzo solubile dovrebbe essere un prodotto fuori dall'All.1. L'azienda vorrebbe acquistare attrezzatura per la trasformazione (macinino e confezionatrice). Potrebbe presentare domanda per l'intervento SRD13 ma con la limitazione del contributo a €30.000?**

L'orzo solubile è un prodotto fuori dall'allegato I, quindi l'aiuto è concesso in regime de minimis extragricolo.

Per il minimale, se il richiedente è uno IAP, l'importo del contributo minimo richiesto deve essere pari o superiore a 30.000,00 euro.

- 20. Al punto 3.1 A)6 si parla genericamente di lavori finalizzati alla rimozione e allo smaltimento del cemento amianto. Possono rientrare anche lavori su ricoveri/rimesse agricole? o solo fabbricati atti allo stoccaggio di prodotti finiti/trasformati? Come si stabilisce il criterio della filiera prioritaria? Occorre, per esempio, che la filiera olivicola sia prevalente in termini di standard output entro la data di presentazione della domanda iniziale oppure viene fatto riferimento al piano colturale già presentato?**

La rimozione e lo smaltimento del cemento amianto deve riferirsi all'immobile nel quale è ubicato l'impianto di trasformazione/commercializzazione oggetto dell'investimento.

Per le filiere prioritarie l'elenco è quello indicato al punto 1.1 della tabella dei criteri di selezione.

- 21. Un'azienda agroalimentare ha acquisito in leasing l'immobile in cui fare investimenti, anche per parziale ristrutturazione. Per quanto riguarda la presentazione di documentazione necessaria a dimostrare la titolarità ad eseguire gli investimenti, si chiede se è sufficiente il contratto di leasing.**

Il bando, al paragrafo 2.4 "*Impegni del beneficiario*", prevede che il beneficiario deve garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" del documento Disposizioni comuni, approvate con DGR n. 742/2024, allegato C - paragrafo 4.3 "*Possesso di UTE/UPS*". Tali Disposizioni comuni non prevedono tra i titoli di possesso ammissibili il leasing.

- 22. Si richiede dove reperire l'elenco dei prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE.**

Si specifica che non esiste un elenco di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE.

- 23. Con riferimento al Criterio di selezione "3. Partecipazione a filiere produttive" si richiede se un contratto di rete tra aziende dello stesso gruppo può essere valido ai fini dell'attribuzione del punteggio? Con riferimento alla lettera b), se la produzione è unicamente la propria, congiuntamente a quelle delle aziende con le quali si è stipulato il contratto di rete, può essere attribuito il punteggio di sei punti?**

In merito al contratto di rete, si specifica che la rete può presentare domanda solo se è una rete-soggetto con propria Partita IVA. Il contributo viene riconosciuto alla rete e non ai singoli partecipanti, e quindi l'investimento deve essere eseguito dalla rete.

Il contratto di rete non equivale all'accordo di filiera di cui al punto 3) dei criteri di selezione.

La premialità di 6 punti relativa al punto 3.b), nel caso in cui il 70% della produzione trasformata derivi da produttori agricoli primari, può essere attribuita solo se la rete-soggetto si può configurare come produttore agricolo primario.

**24. Con riferimento al Criterio di selezione “5 - Tipologia degli investimenti) - lettera c: tra gli "investimenti per macchinari, attrezzature e impianti tecnologici (riduzione consumi energetici, idrici, suolo, sostanze pericolose ai sensi del D.lgs 81/08 s.m.i.)" rientrano anche gli impianti per la produzione di energie rinnovabili (es. fotovoltaico)?**

Gli impianti fotovoltaici sono finanziabili solo se si riferiscono all'impianto di trasformazione/commercializzazione oggetto di finanziamento (es. impianto fotovoltaico in copertura a capannone che ospita una nuova cantina). In tal caso potrebbe essere attribuita la priorità 5 c).

**25. Nel caso di impianto di trasformazione certificato sia Bio che Agriqualità, per il calcolo del punteggio si considerano 2 tipologie?**

Con riferimento al criterio di selezione 4. b.2), nel caso di doppia certificazione Biologico e Agriqualità, può essere richiesta solo una tipologia per un totale di 2 punti.

Possono essere richieste da 2 tipologie in poi, nel caso di certificazioni diverse (ad es.: DOP, IGP + Bio, BIO+ISO 9001, ecc.).

**26. Per verificare che un'azienda sia IAP o non IAP fa fede la sezione relativa all'albo IAP presente su ARTEA?**

L'iscrizione IAP può essere verificata su ARTEA al seguente percorso:

- "Albi";
- "Albi IAP";
- ricerca per CUA o ragione sociale

**27. Nel caso di pastificio che si rifornisce da molino che a sua volta acquista i cereali da una cooperativa di agricoltori, per il calcolo della distanza dei 70 Km (in linea d'aria) dall'impianto oggetto di finanziamento del Criterio di selezione 4.a), come UTE/UPS può essere considerata la sede del molino, non potendo trovare una sede unica per la cooperativa di agricoltori essendo gli stessi molteplici? Essendo il fornitore un mulino che a sua volta si rifornisce da cooperativa di produttori agricoli primari, la distanza è calcolata fra l'impianto oggetto di finanziamento e mulino oppure fra impianto oggetto di finanziamento e sede cooperativa agricoltori primari?**

Nel caso in questione, il riferimento è il fornitore della farina.

**28. Nel caso in cui una società possieda sul fascicolo Artea due Unità Tecniche in due comuni diversi della regione Toscana, la prima una UTE e la seconda una UPT, deve presentare due domande distinte per ogni unità tecnica?**

Come riportato nel Bando al par. 6.1 "*Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno*" al decimo capoverso, così come modificato dal Decreto n. 25721 del 20 novembre 2024, Il richiedente può presentare una sola domanda di sostegno con riferimento ad ogni UTE/UPS posseduta.

**29. Nella priorità 1.1 “Filiera prioritarie”, si evince quanto segue: cerealicola (limitatamente al frumento duro e tenero appartenenti al genere *Triticum*). Essendo il farro appartenente al genere *Triticum* si intende ricompreso come filiera prioritaria?**

Si conferma che il farro è ricompreso nella filiera prioritaria in quanto appartenente al genere *Triticum*.

**30. Relativamente al criterio di selezione 4 “Riduzione dei costi esterni ambientali, lettera b), si chiede se possa essere ammessa la certificazione : “VIVA - Vino Sostenibile”.**

Ai fini dell'attribuzione della priorità 4 "Riduzioni dei costi esterni aziendali" lettera b1, le certificazioni da considerare sono esclusivamente quelle dettagliatamente elencate nel bando al suddetto punto 4, lettera b1.

**31. Nel caso di acquisto da meno di 5 anni di un'azienda agricola già esistente, si chiede se è possibile partecipare al presente bando.**

L'acquisto dell'azienda agricola da meno di cinque anni, non è rilevante ai fini della partecipazione al bando "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli".

**32. Per quanto devono essere mantenuti gli impegni dichiarati in domanda?**

I beneficiari delle operazioni di investimento assicurano un periodo di stabilità dell'operazione di investimento di durata non inferiore a 5 anni successivi alla liquidazione del saldo finale.

**33. Le spese generali come ad esempio gli onorari di tecnici, possono essere concesse fino ad un limite del 10%? E' necessario fornire preventivi sulle spese generali intese come onorario di tecnici?**

Le spese generali sono calcolate in base alla metodologia dei costi standard e l'importo ammissibile deriva da tale calcolo; non è necessario fornire i preventivi.

**34. Il paragrafo 3.2.2 richiede la cantierabilità solo per opere/interventi soggetti a permesso a costruire e/o soggetti a VIA. Per tutte le altre tipologie di interventi, le autorizzazioni necessarie alla loro realizzazione possono essere richieste anche dopo la presentazione della domanda iniziale ma entro "l'inizio dei lavori" (paragrafo 2.4.5). A questo proposito, il paragrafo 5.1 del bando stabilisce che l'avvio dei lavori debba avvenire entro 120 giorni dall'atto di assegnazione del contributo. Laddove l'intervento sia relativo a lavori interni da eseguire con SCIA e lavori esterni che, invece, prevedono l'autorizzazione in quanto presente un vincolo, è possibile richiedere le varie autorizzazioni accessorie anche dopo la domanda di sostegno se le stesse non sono fondamentali all'inizio generale dei lavori ma solo per una porzione?**

Per la cantierabilità fare riferimento al paragrafo del bando:

**3.2.2 Cantierabilità degli investimenti**

Al momento della presentazione della domanda di sostegno è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii., e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii. e del DM 30/3/2015 n. 52 e ss.mm.ii.

Per i soggetti privati, il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti prima della presentazione della domanda di sostegno.

Per le altre tipologie di intervento non è richiesta la cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di sostegno, purché nei tempi indicati dal bando per l'avvio dei lavori.

Ai fini della cantierabilità, non si rileva la prescrizione del bando di iniziare i lavori entro 120 giorni dalla data dell'atto di assegnazione.

**35. E' possibile acquistare mediante il bando SRD13 una linea di imbottigliamento mobile per vino da installare su autocarro?**

Il bando dell'intervento SRD13, al paragrafo 3.2.1 "Localizzazione degli interventi", stabilisce che: gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento Disposizioni comuni.

Le citate Disposizioni Comuni, di cui al Decreto ARTEA n. 2427 del 29/07/2024, stabiliscono che: sono ammessi unicamente investimenti ricadenti nel territorio della Regione Toscana. I

beni materiali realizzati o acquisiti devono essere localizzati o riconducibili all' Unità produttiva cui è stata associata la domanda di sostegno. In tal senso, i beni immobili devono essere ubicati nell'ambito dell'unità produttiva, oggetto della domanda di sostegno.

**36. E' ammissibile a finanziamento un impianto di videosorveglianza finalizzato alla riduzione del rischio di contaminazione alimentare per un impianto di trasformazione?**

L'impianto di videosorveglianza potrebbe rientrare nel punto 2, lettera b) del paragrafo 3.1 "Interventi finanziabili", tuttavia, il quesito comporta valutazioni prettamente di natura istruttoria, che possono essere eseguite solo in fase di istruttoria della domanda di sostegno ed alla luce dell'esame di tutto il progetto e dei suoi allegati.

**37. Nel caso di caso di un'azienda che ha stipulato accordi di filiera con produttori agricoli primari: l'azienda in questione è un frantoio oleario e l'accordo di cui sopra riguarda il conferimento di materia prima (olive) in conto lavorazione e la successiva trasformazione in olio nonché il successivo confezionamento. L'olio viene successivamente restituito alla aziende che hanno sottoscritto l'accordo di filiera. Gli accordi riguardano aziende sia in regime di agricoltura biologica che non. Ciò premesso si richiede se il punteggio di 4 punti sia applicabile oppure no.**

Il quesito posto risulta essere a carattere prettamente istruttorio e solo in fase di istruttoria della domanda di sostegno è possibile valutarne la fattibilità. In questa sede possiamo affermare che i "contratti di filiera" citati sembrano essere degli accordi per la prestazione di un servizio (molitura ed imbottigliamento dell'olio) dietro pagamento di un corrispettivo.

**38. Per il punto 3B, si chiede quali siano le annate da prendere in riferimento per il computo della percentuale.**

Per ottenere i punteggi relativi al criterio di selezione di cui al punto 3b della " Tabella I: Criteri di selezione", è necessario considerare le quantità di produzioni trasformate/commercializzate nell'impianto che verrà realizzato e quindi quando entrerà in funzione.

**39. Si chiede se è ammissibile al bando un ristorante (codice Ateco 56.10.11). In caso positivo, per la dimostrazione dei vantaggi per i produttori di base, non essendoci un prodotto agricolo principale di riferimento, si chiede se è necessario analizzare tutti i componenti utilizzati dai beni acquistati tramite il bando.**

I ristoranti non sono ammessi a partecipare al bando in questione. I beneficiari del bando, ai sensi di quanto stabilito, al paragrafo 2 "Richiedenti/beneficiari" sono:

*“Così come indicato nella scheda dell'intervento SRD13 del PSP e del CSR, sono ammesse a presentare domanda di sostegno e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso:*

*- le imprese (sia IAP che non), singole o associate che operano nell'ambito delle attività di trasformazione e/o commercializzazione, dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.*

*Tali soggetti devono soddisfare e rispettare quanto previsto dal presente Bando e in particolare le condizioni riportate nei successivi paragrafi “Condizioni di accesso del beneficiario” e “Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno”.*

*Il prodotto in uscita dal processo di trasformazione può anche non appartenere all'Allegato I del Trattato UE. In questo caso il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa “de minimis”, di cui al Regolamento dal Reg. (UE) n. 2023/2381.”*

**40. E' ammissibile il costo di un furgone e quali sono gli eventuali limiti o requisiti da rispettare?**



Nel bando trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli il costo del furgone non è ammissibile.

- 41. Un'azienda può effettuare investimenti sia in ambito enologico che in ambito olivicolo? Quindi può presentare progetto per acquisto di piccolo frantoio e macchine enologiche avendo a disposizione oliveti e vigneti?**

Sì, la risposta al quesito è affermativa.

- 42. Per quanto riguarda il punto 2.1 dei criteri di valutazione "distretti rurali/biologici" è possibile assegnare i 6 punti anche ad un'azienda vitivinicola che ricade nel distretto florovivaistico Interprovinciale (di Lucca e Pistoia)?**

Sì, la risposta al quesito è affermativa.

- 43. Si chiede se, nell'ambito di un progetto per la costruzione ex novo di una cantina per la trasformazione di uve aziendali, siano ammissibili anche la realizzazione di locali adibiti ad ufficio per la gestione aziendale, strettamente proporzionati all'attività di trasformazione/commercializzazione svolta dall'azienda.**

In linea di principio gli uffici non sono ammessi a finanziamento, tranne nel caso in cui i locali siano destinati in maniera esclusiva alla commercializzazione. Le ricordiamo, comunque, che in questa fase non è possibile esprimere un giudizio definitivo, essendo la valutazione delle spese ammissibili una attività che viene svolta in fase istruttoria della domanda di sostegno.

- 44. Al punto 6.2 del Bando paragrafo V. si specifica che i preventivi devono provenire via PEC da tre fornitori diversi. Nel caso in cui uno o più fornitori siano esteri, quindi non in possesso di casella PEC o equiparabile, è possibile dimostrare la corrispondenza tramite invio dell'offerta dall'indirizzo di posta ordinaria del fornitore all'indirizzo di posta ordinaria dell'azienda richiedente?**

Si rimanda a quanto recentemente disciplinato al paragrafo 3.6 "Ragionevolezza dei costi" delle "Disposizioni comuni per gli interventi di investimento materiali e immateriali" Allegato B alla D.G.R. n.237 del 03/03/2025:

*"Nel caso in cui il metodo prescelto sia quello del confronto tra preventivi, è necessario presentare almeno 3 preventivi riportanti in dettaglio l'oggetto della fornitura e provenienti via PEC da 3 fornitori diversi.*

*Nel caso di fornitori esteri, operanti in paesi ove il possesso di una casella di posta elettronica certificata non è obbligatoria, il preventivo riportante in dettaglio l'oggetto della fornitura può pervenire tramite mezzi elettronici diversi dalla casella di posta elettronica certificata (ad es. tramite e mail) purché tale preventivo:*

*- sia reso su carta intestata del fornitore;*

*- riporti la data e il periodo di validità;*

*- nel caso di Paesi UE: sia sottoscritto con firma elettronica qualificata basata su un certificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati (firma digitale) presente nella lista di fiducia pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito il fornitore (ai sensi del Reg. UE n. 910/2014 eIDAS*

*- identificazione elettronica e servizi fiduciari per transazioni elettroniche nel mercato interno-) o sigillo elettronico qualificato (equivalente ad una firma elettronica qualificata nel caso di persona giuridica);*

*- nel caso di Paesi extra UE: sia sottoscritto con modalità tali da garantire comunque la certezza e la tracciabilità dell'identità del fornitore."*

- 45. Il punteggio 3 a.1) prevede l'attribuzione di punteggio se sono presenti singoli contratti di fornitura, in attuazione di contratti quadro sottoscritti ai sensi degli articoli 1, 10 e 11 del D. D.lgs 27/05/2005 n. 102. Al momento della presentazione della domanda**

**l'azienda X (trasformatore che presenta la domanda) ha in essere con l'azienda Y (produttore di base) un contratto quadro di fornitura (acquisto) per un certo ammontare di prodotti agricoli di base. Ulteriori quantitativi di prodotti agricoli trasformati dall'azienda X sono di provenienza da produzione agricola propria ed eventuali acquisti da altri produttori agricoli di base diversi dall'azienda Y. È corretto attribuire il punteggio 3 a.1) all'azienda X o tale punteggio è riservato contratti sottoscritti con organizzazioni di produttori/organizzazioni di imprese?**

Si rimanda a quanto previsto dall'Articolo 1 D.lgs 102/2005 di seguito riportato:

*“Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:*

*a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003, e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario;*

*b) «produttori»: gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile aderenti ad una organizzazione dei produttori che conferiscono a quest'ultima la propria produzione affinché venga da essa commercializzata;*

*c) «organizzazioni di produttori»: i soggetti di cui all'articolo 2;*

*d) «organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione»: organizzazioni di imprese della trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti di cui alla lettera a), che abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e potere di impegnarle per la stipula di contratti quadro;*

*e) «intesa di filiera»: l'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 9 che ha come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;*

*f) «contratto quadro»: il contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 tra i soggetti di cui alle lettere c) e d) relativo ad uno o più prodotti agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;*

*g) «contratti-tipo»: i modelli contrattuali (contratti di coltivazione, allevamento e di fornitura) aventi per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro, nonché la garanzia reciproca di fornitura e di accettazione delle relative condizioni e modalità”.*

**46. Nell'ambito del punteggio 5 “Tipologia degli Investimenti”, un medesimo investimento può contribuire al raggiungimento delle percentuali previste dai punti b) e c)? Ad esempio l'azienda acquista un macchinario che contribuisce sia all'ammodernamento tecnologico in quanto introduce tecnologie innovative nel processo, sia alla riduzione dei consumi energetici. Tale macchinario impatta per una percentuale maggiore del 50% sul totale degli investimenti al netto delle spese generali. Possono essere richiesti i 5 punti relativi al criterio 5b e i 2 punti relativi al criterio 5c?**

Sì, la risposta al quesito è affermativa.

**47. In relazione alla tabella criteri di selezione segnatamente al principio 4. Riduzioni dei costi esterni ambientali punto a). Cosa si intende per prodotti agricoli di base derivanti da UTE/UPS e quali sono le prove documentali necessarie aldilà dei 70 Km di raggio. Possono essere considerati anche i produttori privati?**

In riferimento a quanto richiesto si specifica che la definizione di prodotto agricolo primario (o di base) è la seguente:

*“prodotto agricolo primario (o di base): prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti ma preparandolo, secondo la normativa vigente, alla prima vendita oppure alla*

*prima trasformazione, quest'ultima, effettuata in proprio dal produttore agricolo (in appositi locali) o da parte di altre imprese di trasformazione”*

- 48. Un'attività tratta la cottura, trasformazione e confezionamento degli ortaggi, non essendo IAP, previsti comunque dal bando, è obbligatorio il possesso del fascicolo aziendale alla presentazione della domanda?**

Per poter presentare la domanda di sostegno è indispensabile l'apertura del fascicolo aziendale su Artea.

- 49. Nel caso di investimento che riguarda l'acquisto di impianti per la produzione di fonti rinnovabili, in uno stabilimento in parte di proprietà dell'azienda ed in parte no, è possibile attuare tale tipo di investimento? Le spese di progettazione per l'impianto sono riconosciute dal bando?**

Per la parte di fabbricato non di proprietà è necessario un titolo di possesso tra quelli elencati al paragrafo 4.3 delle Disposizioni comuni, di seguito riportati:

*“Quando gli investimenti riguardano beni immobili (come nel caso di fabbricati, fondi oggetto di miglioramento fondiario, etc.), salvo diversa disposizione dei bandi, il possesso delle particelle condotte dal beneficiario può essere dimostrato sulla base di uno dei seguenti titoli:*

- Proprietà,
- Usufrutto,
- Affitto,
- Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione,
- Usi civici,
- conferimento dei beni in società e consorzi (così come previsto dal codice civile) finalizzato alla formazione del capitale sociale.”

Le spese di progettazione sono ammissibili e vengono calcolate in base alla metodologia di calcolo per unità di costo standard (UCS), adottata dalla Rete Rurale Nazionale, di cui al paragrafo “Valutazione di congruità e ragionevolezza” del bando.

- 50. Con riferimento al 2.3 Vantaggi per i produttori agricoli di base (i prodotti trasformati/commercializzati nell'impianto oggetto della richiesta di finanziamento siano di provenienza diretta dai produttori agricoli di base, per una quota pari almeno al 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento medesimo), si chiede se la provenienza diretta possa riguardare al 100% i prodotti agricoli della stessa azienda che richiede il sostegno all'investimento.**

Sì, la risposta al quesito è affermativa.

- 51. Un'azienda intende acquistare un impianto fotovoltaico a totale servizio del fabbisogno riconducibile all'attività di trasformazione (dimensionato per soddisfare esclusivamente l'autoconsumo derivante da tale attività). Se l'impianto è collocato su immobili in possesso dell'azienda (nella medesima UTE/UPS), ma non destinati alla trasformazione/commercializzazione (per esempio ricovero mezzi agricoli, pergolato, a terra ecc...) risulta finanziabile?**

Alle condizioni illustrate, l'impianto potrebbe essere finanziabile.

- 52. Un'azienda intende acquistare un'attrezzatura per il confezionamento del prodotto che, rispetto al modello attualmente in uso, permette di ridurre i livelli di rumorosità di almeno 3 dB(A) ed al raggiungimento di valori di Leq inferiori a 80 dB(A), all'interno dell'ambiente di lavoro. La nuova attrezzatura permette di per sé la riduzione dei livelli sonori indicati al punto 3.2.6 c) del Bando. L'importo del nuovo macchinario può essere ricondotto alla tipologia di investimenti a valere sul punteggio 5a) e nella**

**fattispecie a “Interventi di segregazione e/o di insonorizzazione di attrezzature finalizzati alla riduzione dei livelli di rumorosità di almeno 3 dB(A) e al raggiungimento di valori di Leq inferiori a 80 dB(A) all’interno dell’ambiente di lavoro”?**

Il quesito è prettamente di natura istruttoria e potrà essere verificato solo in fase di istruttoria della domanda di sostegno e preceduto da attenta valutazione della relazione tecnica acustica allegata, completa della misurazione fonometrica degli ambienti e delle attrezzature oggetto di intervento con indicazione dei risultati presumibili.

**53. Il Bando, al punto 3.4, specifica che per la dimostrazione della ragionevolezza della spesa deve essere preso come riferimento il “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana” approvato con DGR n.1384 del 27/11/2023 e consultabile al seguente indirizzo: <https://prezzariollpp.regione.toscana.it/> . Dato, che nel frattempo, la Regione ha reso disponibile sul sito <https://prezzariollpp.regione.toscana.it/2025> il prezzario 2025, pubblicato con Delibera regionale n. 1406 del 25/11/2024, può essere utilizzata per la redazione dei computi quest’ultima versione aggiornata e quindi più attinente ai prezzi in vigore?**

Sì, la risposta al quesito è affermativa.

**54. E’ ammissibile sostituire una parte dei macchinari del frantoio e non l’impianto completo, in modo particolare il separatore e il decanter. Per la congruità e ragionevolezza dei costi in questo caso ci si basa sul sistema dei 3 preventivi e non sui costi standard?**

Sì, gli investimenti proposti sono ammissibili ed in questo caso è necessario acquisire tre preventivi.

**55. Si richiede se un frantoio costituito in società SRL dove i soci conferiscono le proprie olive allo stesso frantoio, può partecipare al Bando SRD 013.**

Il quesito è molto generico e non permette di formulare una risposta. Per accedere è necessario che il 51% delle olive molite nel frantoio, oggetto di finanziamento, provengano dai produttori agricoli primari (o di base), tenendo conto della definizione stabilita nel bando.

**56. Un’impresa agricola Non Iap, non iscritta nella sezione previdenziale INPS, che non dispone di dipendenti agricoli, che voglia intraprendere un investimento nella filiera vitivinicola, può accedere ai benefici previsti dalla misura SRD 013, con il limite minimo di 50.000,00 € di investimento?**

Per accedere al bando in questione il beneficiario non IAP, deve essere una impresa costituita ed in possesso di partita IVA ed iscrizione alla Camera di Commercio con codice Ateco riconducibile alla attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

**57. Al paragrafo 2.3 dello Bando è impartito che “Le imprese devono dimostrare che gli investimenti inseriti in domanda di sostegno concorrono al rafforzamento della produzione agricola di base e devono garantire una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di base ai vantaggi economici che derivano da tali investimenti. A tal fine, la garanzia del vantaggio per i produttori di base si riscontra qualora i prodotti trasformati/commercializzati nell’impianto oggetto della richiesta di finanziamento siano di provenienza diretta dai produttori agricoli di base, per una quota pari almeno al 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell’impianto oggetto di finanziamento medesimo”, si chiede a quale periodo deve fare riferimento il rispetto della percentuale sopra evidenziata. Ad esempio, se la domanda di agevolazione viene presentata nel 2025 (entro la data di apertura del bando) si chiede se la quota pari almeno al 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata, debba riferirsi all’annualità 2025 e se il rispetto di tale condizione venga verificata in sede di**

**rendicontazione. In caso contrario, si chiede di indicare quale sia il periodo corretto da considerare ai fini di cui sopra ed il momento di verifica del rispetto dello stesso.**

La risposta al quesito è contenuta nel paragrafo 2.3 "Vantaggi per i produttori agricoli di base" in particolare al punto 4 del suddetto paragrafo.

**58. Chiarimenti in merito alla definizione di produttore agricolo primario (o di base).**

Al fine di meglio rispondere alla ratio del bando, la definizione di "produttore agricolo primario", è da intendersi come segue:

- produttore agricolo primario (o di base): l'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del C.C. che esercita attività d'impresa in una azienda agricola, secondo la normativa vigente e pertanto soggetto agli adempimenti previsti dalle normative vigenti (partita IVA, iscrizione alla CCIAA, versamento contributi INPS, ecc). Tale attività agricola è rivolta ad ottenere prodotti agricoli primari (uva, olive, cereali, latte, pomodori, ecc.). Esclusivamente per la filiera olivicola, si definisce produttore agricolo primario **anche** chi svolge un'attività agricola senza esercitare attività d'impresa.

**59. Le società cooperative ubicate nella regione Toscana possono partecipare al bando in oggetto o ci sono particolari limitazioni date dalla forma giuridica della società?**

Possono partecipare al bando, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal bando, tutte le società a prescindere dalla loro dimensione e forma giuridica.

**60. Al punto 1.1 (Definizioni), si afferma che "esclusivamente per la filiera olivicola si definisce produttore agricolo primario chi svolge un'attività agricola, senza esercitare un'attività d'impresa". Una ditta individuale IAP coltiva olivi per la produzione di olive da olio, che vengono frante in frantoio di terzi, stoccando e imbottigliando in azienda l'olio ottenuto e commercializzandolo direttamente. L'azienda vorrebbe presentare domanda di sostegno per la realizzazione di un frantoio aziendale e l'ammodernamento dei locali di stoccaggio e confezionamento. Tale azienda è considerata produttore agricolo primario in relazione ai criteri di selezione punto 4.1, e dunque acquisire il punteggio cumulato ex criterio 3 b) e 4 a), oppure non rientra nella categoria dei produttori primari, potendo dunque acquisire punteggio solo in relazione al criterio 4 a) e non anche al 3 b)?**

L'azienda in questione può partecipare al bando dell'Intervento SRD13. A tal proposito con il Decreto n. 1616 del 28 gennaio 2025 è stata approvata una modifica al bando in questione al fine di meglio precisare la definizione di produttore agricolo primario (o di base). Vedi FAQ n. 58.

Con riferimento alle priorità, specifichiamo che i punteggi potranno essere verificati solo in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

**61. Per conto di un frantoio oleario, è possibile acquistare un furgone ed un muletto per la movimentazione delle olive sia dentro che fuori dalla struttura produttiva?**

Non rientra tra le spese ammissibili l'acquisto del furgone, mentre, è ammissibile l'acquisto del muletto in quanto potenzialmente ricompreso al punto c) del parag. 3.2.6 "Limitazioni collegate agli investimenti rivolti alla sicurezza nei luoghi di lavoro":

*Attrezzature meccaniche che facilitano la movimentazione manuale dei carichi o per la riduzione della movimentazione manuale dei carichi (riferimento normativo: D.lgs. 9/04/2008 n. 81, e s.m.i., Titolo VI; allegato XXXIII; Norme di buona tecnica).*

*Tali investimenti devono essere giustificati dal richiedente:*

- *in sede di domanda di sostegno, presentando una relazione tecnica a firma di tecnico abilitato in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustrano le modalità tecnico-organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare. Dalla medesima relazione si dovrà inoltre evincere l'effettivo miglioramento apportato nella lavorazione (e non un mero*

*intervento necessario sulla base della valutazione dei rischi – art. 168 c. 1 D.lgs. n. 81/2008);*

*- in sede di domanda di pagamento (SAL/Saldo), mediante marcatura “CE” e libretto di uso e manutenzione.”*

**62. un progetto prevede la realizzazione di una nuova cantina con annesso punto vendita. I locali per la degustazione possono essere considerati nella richiesta di contributo?**

Non è possibile fornire risposte a quesiti che presuppongono la conoscenza di tutti i dettagli del progetto, tali informazioni è possibile acquisirle solo in fase di istruttoria della domanda di sostegno, comunque, in linea di principio le sale degustazioni non sono ammissibili.

**63. Tra gli investimenti che l'azienda intende effettuare vi sono impianti anti-incendio e relative opere accessorie che consentono l'incremento della sicurezza degli operatori sul luogo di lavoro (locali adibiti alla trasformazione del prodotto agricolo) ben oltre gli standard imposti dalla normativa vigente. Premesso che tali impianti non rientrano tra le categorie previste al punto 3.2.6 del Bando e quindi non possono contribuire al raggiungimento del punteggio 5. A), rientrano comunque tra gli interventi finanziabili?**

Il Bando, al paragrafo "1.2 Finalità e obiettivi", disciplina che la concessione del sostegno è prevista per investimenti che perseguono il conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente ed, al paragrafo "3.2.6 Limitazioni collegate agli investimenti rivolti alla sicurezza nei luoghi di lavoro", sono elencati gli investimenti considerati come finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul posto di lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria. Gli impianti anti-incendio, oggetto del quesito, non sono previsti. Il bando nella fattispecie in questione prevede un elenco prescrittivo degli investimenti ammessi.

**64. In merito al punto 3.2.6 del Bando lettera d) “Interventi di segregazione e/o di insonorizzazione di attrezzature finalizzati alla riduzione dei livelli di rumorosità di almeno 3 dB(A) e al raggiungimento di valori di Leq inferiori a 80 dB(A) all'interno dell'ambiente di lavoro” è possibile fornire alcuni esempi di investimenti che ricadono in tale tipologia? L'acquisto di una attrezzatura dotata di una tecnologia più performante dal punto di vista delle emissioni sonore rispetto a quella attualmente in uso (riduzione di 3 dB e raggiungimento nell'ambiente di lavoro di valori Leq inferiori a 80dB) può concorrere al raggiungimento della percentuale? La realizzazione di un nuovo locale in cui segregare un'attrezzatura rumorosa al fine di separarla da un altro ambiente di lavoro può concorrere al raggiungimento della percentuale?**

Alle condizioni illustrate, l'intervento potrebbe essere finanziabile, ma il quesito è prettamente di natura istruttoria e potrà essere verificato solo in fase di istruttoria della domanda di sostegno e preceduto da attenta valutazione della relazione tecnica acustica allegata, completa della misurazione fonometrica degli ambienti e delle attrezzature oggetto di intervento con indicazione dei risultati presumibili. Nel caso in cui l'investimento fosse ritenuto ammissibile, potrebbe concorrere all'attribuzione della priorità.

**65. L'olio extravergine di oliva è compreso o meno nell'allegato I del TFUE? La Parte VII dell'elenco prodotti parla di olio d'oliva (generico) e olive da tavola.**

L'olio è un prodotto compreso nell'Allegato I del trattato UE.

**66. Nel caso in cui l'azienda che presenta la domanda abbia pianificato una variazione di sede nell'arco temporale di esecuzione del progetto, si chiede se è possibile presentare la domanda in riferimento alla sede (UTE) attuale e poi chiedere una variante durante il progetto. Si evidenzia che tutti gli investimenti effettuati nella sede attuale saranno**

**trasferiti nella nuova sede (non sono previsti costi di edilizia, impiantistica né altri costi non trasportabili nella nuova sede).**

In linea di principio è ammissibile il cambio sede dell'investimento, come disciplinato al paragrafo 9.3 "Varianti in corso d'opera ed adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, approvate con DGR n. 742 del 25 giugno 2024.

**67. Possono partecipare al bando solo le PMI oppure tutte le imprese anche industriali? Nell'ultimo caso la percentuale di contributo resta invariata al 65% oppure cambia?**

La partecipazione al bando è aperta a tutte le imprese di trasformazione indipendentemente dalla loro dimensione e la percentuale è per tutte al 65%.

**68. Per Produttori di base da cui acquistare il 51% di prodotto si intendono solo Produttori della Toscana o anche di altre Regioni? E nel caso di Province che confinano con Regioni esterne alla Toscana, come Lucca, si può acquistare prodotto da Produttori emiliani?**

Non vi è nessuna limitazione in merito alla localizzazione geografica dei produttori di base.

**69. E' possibile trasformare un contratto di comodato in affitto prima dell'atto d'assegnazione o al momento della domanda?**

Si rimanda a quanto disciplinato al paragrafo 4.3. "Possesso di UTE/UPS." delle "Disposizioni comuni per gli interventi di investimento materiali e immateriali" Allegato B alla D.G.R. n.237 del 03/03/2025:

*"Sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di UTE/UPS in possesso del richiedente, il quale, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve dichiarare di essere consapevole delle presenti disposizioni e limitazioni.*

*Quando gli investimenti riguardano beni immobili (come nel caso di fabbricati, fondi oggetto di miglioramento fondiario, etc.), salvo diversa disposizione dei bandi, il possesso delle particelle condotte dal beneficiario può essere dimostrato sulla base di uno dei seguenti titoli:*

- Proprietà,*
- Usufrutto,*
- Affitto,*
- Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione,*
- Usi civici,*
- Conferimento dei beni in società e consorzi (così come previsto dal codice civile) finalizzato alla formazione del capitale sociale.*

*Nel caso di fabbricati/strutture ove sia collocato l'investimento, il possesso del bene immobile può essere dimostrato anche con il contratto di leasing finanziario alle seguenti condizioni: a) il contratto deve avere una durata tale da assicurare la disponibilità giuridica del bene per il periodo necessario alla realizzazione dell'intervento e per i successivi 5 anni dal pagamento finale; b) è inoltre richiesta, in sede di presentazione della domanda, un'espressa autorizzazione, da parte della Società di leasing, ad eseguire i miglioramenti sui beni oggetto d'intervento.*

*Nel caso di investimenti in opere di pubblica utilità effettuati da Enti pubblici o di loro competenza ai sensi delle norme vigenti, non è richiesto il possesso dei beni immobili su cui ricadono gli investimenti ma solo l'impegno alla loro manutenzione per tutto il periodo di realizzazione dell'investimento e di stabilità dell'operazione di cui al successivo (paragrafo) 5.6.*

*I titoli a dimostrazione del possesso se non hanno la forma dell'atto pubblico devono essere registrati nei pubblici registri.*

*Fermo restando che i beni immobili collegati agli investimenti (nel caso di fabbricati, fondi su cui è attivato un miglioramento fondiario, etc.) e delle altre particelle che compongono l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità, devono essere presenti nel fascicolo aziendale fin dalla presentazione della domanda di sostegno, la verifica della corrispondenza dei titoli di possesso a quanto sopra riportato deve essere effettuata prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi (con riferimento esclusivo a questo momento e non alla domanda di sostegno) e prima della liquidazione del saldo dei contributi."*

Pertanto, da quanto previsto dalle Disposizioni Comuni, si desume che la verifica viene fatta in sede di istruttoria della domanda di sostegno e con riferimento a questo momento. In sintesi un titolo di possesso deve essere presente al momento della presentazione della domanda e, se trattasi di un titolo non previsto dalle disposizioni comuni, va perfezionato prima dell'istruttoria domanda di sostegno.

**70. Il contributo relativo alla domanda trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, quando attribuito ad una azienda agroindustriale (non ad azienda IAP), è soggetto alla regola de minimis? O lo è soltanto quando è relativo a prodotti che non rientrano nell'allegato I del Trattato UE?**

Il regime De minimis extragricolo si applica quando il prodotto in uscita dal processo di trasformazione è un prodotto fuori dall'Allegato I del Trattato.

**71. Al punto 6.2, lettera IV, tra la documentazione da allegare alla domanda, sono indicati: il computo metrico estimativo delle opere da realizzare; gli elaborati grafici; la cartografia topografica e catastale. Tali documenti devono essere forniti esclusivamente nel caso in cui il progetto preveda opere edili? Inoltre è disponibile un fac-simile per la predisposizione della relazione tecnico-analitica dettagliata, prevista al punto 6.2, lettera I?**

Il computo metrico estimativo delle opere da realizzare, gli elaborati grafici, la cartografia topografica e catastale sono da fornire solo se sono previste opere edili. Non è previsto un fac- simile per la redazione della relazione tecnica.

**72. E' obbligatorio acquistare materie prime dai produttori o è possibile acquistare anche da rivenditori? Per la verifica della percentuale di acquisti saranno considerati quelli successivi alla presentazione della domanda?**

Gli acquisti di materie prime devono essere fatti presso i produttori di base per almeno il 51% del prodotto trasformato nell'impianto oggetto di finanziamento. Le percentuali sono quelle che si prevedono di utilizzare negli impianti a seguito del completamento dello stesso.

**73. Una grande impresa può presentare domanda sull'intervento SRD013?**

Sì, una grande impresa può presentare domanda sul bando Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

**74. Un'azienda agricola vorrebbe realizzare un impianto per la trasformazione in funghi da balle già inoculate. L'impianto si compone di laboratorio per la lavorazione e conservazione della produzione e Cella di coltivazione su scaffali multilivello. Potrebbe rientrare nelle spese ammissibili del bando SRD013 o vi sono altri bandi più pertinenti?**

Per le imprese agricole è stato recentemente approvato un bando consultabile al seguente link :

<https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2025AD00000001714>



Se l'impresa in questione ha la qualifica di IAP (Imprenditore agricolo professionale) può partecipare anche al bando SRD13, ma nel caso prospettato deve fare un investimento che abbia un contributo minimo richiesto pari a 350.000,00 euro.

**75. Nel caso in cui si siano difficoltà a reperire velocemente i 3 preventivi via PEC è possibile ovviare alla produzione dei tre preventivi in sede di domanda ed eventualmente inviarli in un secondo momento?**

Nel caso di investimenti che non riguardano attrezzature particolari i tre preventivi sono necessari.

I tre preventivi dovrebbero essere allegati alla domanda di sostegno, tuttavia, la loro assenza non comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno.

L'invito è quello di fare il possibile per allegare i tre preventivi alla domanda di sostegno per velocizzare i tempi istruttori.

**76. Una nuova società è costituita da tre cooperative agricole. La società ad oggi non ha nessuna certificazione/attestazione ambientale e/o energetiche e/o di processo o prodotto, ma solo le singole le cooperative aderenti. Può essere attribuito il punteggio previsto dal punto 4. "Riduzioni dei costi esterni ambientali" lett. b), allegando le certificazioni delle tre cooperative aderenti?**

La risposta al quesito è negativa in quanto le priorità potrebbero essere attribuite solo al soggetto che presenta la domanda di sostegno sul sistema ARTEA.

**77. Nelle fatture di acquisto dei beni inseriti in domanda occorre inserire una specifica dicitura? E nei relativi pagamenti?**

Il quesito è disciplinato nelle Disposizioni Comuni, approvate con Decreto del Direttore di Artea n. 2427 del 29 luglio 2024, al paragrafo 9.7 "Giustificativi di spese".

**78. Per gli impianti fotovoltaici, con il recepimento della direttiva Red II (D. Lgs. 199/2021) lo scambio sul posto è destinato ad essere soppresso con il passaggio al Ritiro Dedicato. Come ci si deve comportare in merito per la misura in oggetto? Ci saranno problemi di ammissibilità per gli investimenti fotovoltaici al momento della soppressione dello scambio sul posto?**

L'intervento SRD13 concede un sostegno limitatamente agli impianti che sono destinati all'autoconsumo aziendale.

In altri termini, come previsto nel bando, la capacità dell'impianto installato che produce energia da fonti rinnovabili non deve eccedere il "fabbisogno annuale di consumo aziendale". Detto fabbisogno è determinato tenendo conto del consumo annuale di energia richiesto per lo svolgimento delle attività aziendali limitatamente a quelle sostenute con il presente intervento incluso il consumo familiare. Questo intervento non ammette la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Tutto ciò premesso, sia il "Servizio di Scambio sul Posto (SSP)" che il "Ritiro Dedicato (RID)", hanno come presupposto comune che l'impianto di produzione di energia sia collegato ad una utenza di consumo ed in entrambi i casi la sua finalità è quella di essere destinato all'autoconsumo.

La differenza principale è che lo Scambio sul Posto si basa sulla compensazione, mentre il Ritiro Dedicato implica una transazione economica diretta della produzione energetica dal momento che con il RID il titolare dell'impianto, cede l'energia alla rete e in cambio riceve un compenso proporzionale ai kWh immessi direttamente dal GSE. Questa opzione rappresenta un'alternativa al meccanismo di Scambio Sul Posto e alla vendita tradizionale sul libero mercato. Tutto ciò premesso si può affermare che sia il "Ritiro Dedicato" che il servizio di "Scambio Sul Posto" possano non configurarsi come contratti finalizzati alla vendita di energia se sono soddisfatte le condizioni previste dal bando ovvero se, con riferimento all'anno solare, l'energia effettivamente prodotta dall'impianto, risultante dalla

somma di quella ceduta e direttamente consumata dall'azienda, risulti essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico calcolato nei modi e nei termini fissati dal bando.

- 79. Fra le attrezzature finanziabili possano rientrare i cosiddetti "bins", i cassoni di plastica necessari allo stoccaggio e movimentazione in magazzino e lavorazione di frutta e/o ortaggi?**

I bins vengono considerati beni strumentali e quindi rientrano tra le spese ammissibili.

- 80. L'investimento che si desidera proporre riguarda le seguenti voci: Lavori di ristrutturazione ordinaria e straordinaria dell'immobile in cui è situato l'impianto di trasformazione dei prodotti agricoli; Rimozione dell'amianto dal tetto dello stesso immobile; Installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dell'edificio. È possibile presentare domanda limitatamente a questi interventi, oppure l'investimento deve necessariamente includere anche l'installazione di macchinari e impianti specifici per il processo di trasformazione dei prodotti agricoli?**

Ai sensi del paragrafo 3.1 "Interventi finanziabili" del Bando possono essere ammissibili a finanziamento i lavori e opere edili per la ristrutturazione di immobili connessi all'attività di trasformazione e di commercializzazione, i lavori finalizzati alla rimozione e allo smaltimento del cemento amianto e l'acquisto e installazione di impianti e attrezzature rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili, compresi relativi sistemi di accumulo.

Pertanto si conferma che è possibile presentare domanda limitatamente a questi interventi.

- 81. Relativamente al requisito secondo cui almeno il 51% della quantità totale annua trasformata deve provenire da produttori agricoli, tali produttori devono essere esclusivamente italiani o possono essere anche stranieri?**

La risposta al quesito è affermativa. E' da tenere conto che i fornitori esteri devono essere produttori agricoli primari, aventi requisiti simili a quelli dei nostri produttori primari.

- 82. Nel caso di un panificio che intenda presentare domanda, il paragrafo 2.3.1 prevede una deroga che consente l'acquisto della farina da un mulino, a condizione che quest'ultimo acquisti i cereali direttamente dai produttori agricoli di base. In questo caso, è il mulino stesso a dover presentare un'autodichiarazione per attestare l'acquisto diretto dei cereali dai produttori agricoli?**

La risposta al quesito è affermativa.

- 83. Un panificio acquista tutta la sua farina da un unico mulino. Il mulino produce due tipi di farina: Farina tipo 1 (20% della produzione), derivante da cereali acquistati direttamente da produttori agricoli. Farina tipo 2 (80% della produzione), derivante da cereali NON acquistati direttamente da produttori agricoli. Il panificio acquista esclusivamente farina di tipo 1. In questo caso, dato che il panificio utilizza solo farina proveniente da cereali acquistati direttamente da produttori agricoli, il requisito relativo al vantaggio per i produttori agricoli di base è considerato rispettato?**

La risposta al quesito è affermativa.

- 84. Nel caso di progetto presentato da IAP, il contributo sarà concesso anche nel caso che in sede di saldo l'importo del contributo stesso risulti inferiore ai 350,000,00 euro?**

La risposta al quesito è affermativa.

- 85. E' possibile chiedere il credito d'imposta 5.0 (che non è un aiuto di stato) su beni ed attrezzature eventualmente acquistate con il contributo delle misure SRD 01 e SRD13?**

I bandi riferiti agli interventi SRD01 ed SRD13 prevedono quale intensità dell'aiuto quella massima prevista dal Regolamento UE n. 2115/2021 e pertanto in linea generale non è

possibile sulle stesse spese ammissibili ottenere/chiedere altri finanziamenti. Con riferimento al credito d'imposta 4.0 e 5.0 o Sabatini una faq del MASAF, formulata in merito al PNRR, ha stabilito che il cumulo con i suddetti crediti d'imposta potrebbe avvenire solo se tali crediti non vengono rendicontati su programmi finanziati da fondi europei. Dalle notizie, fornite dal MASAF nel corso delle varie riunioni sui bandi PNRR (frantoi e meccanizzazione) il Credito 5.0 risulterebbe finanziato con risorse comunitarie, pertanto, in base a quanto detto sopra ed alle disposizioni contenute nei bandi in questione il cumulo non sarebbe possibile.

**86. Possono essere acquistate singole macchine per la trasformazione elaiotecnica o è necessario acquistare un "impianto di frangitura completa"?**

La risposta al quesito è affermativa.

**87. Nella tabella I dei criteri di selezione, per acquisire il punteggio relativo al punto 3/b e al punto 4/a, è sufficiente presentare una dichiarazione come quella indicata a pag.10 del bando o è necessaria una lista dei soci con indirizzo/zona di produzione?**

Relativamente alla priorità 3/b è necessario allegare una dichiarazione che indichi la provenienza della materia prima, tenendo presente che i quantitativi si riferiscono al momento in cui l'impianto entrerà in funzione; per la priorità 4/a può essere accolta una dichiarazione, corredata da una mappa riportante la distanza in linea d'aria dei fornitori dall'impianto oggetto di finanziamento.

**88. Nella tabella I dei criteri di selezione al punto 4/b.2, se l'azienda ha certificazione IGP, agricoltura biologica e SQNPI si può considerare il descrittore "da n.3 tipologie in poi" oppure vengono considerate soltanto 2 tipologie? Tali tipologie devono essere possedute alla data di presentazione della domanda o devono già essere possedute prima dell'uscita del bando in oggetto?**

Sulla base di quanto descritto, si considerano due tipologie di certificazioni e quindi il punteggio attribuibile potrebbe essere 4. Le priorità devono essere dichiarate e quindi possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno e poi al momento della presentazione della domanda di saldo.

**89. Nel caso di lavori e opere edili che non richiedono Permesso a Costruire o VIA, relativi al posizionamento/funzionamento delle macchine, è necessario fornire/caricare documentazioni?**

Per la cantierabilità degli investimenti si rinvia a quanto previsto dal bando al paragrafo 3.2.2.

**90. Nel caso di semplice sostituzione di un macchinario con il nuovo macchinario da acquistare grazie al bando (o più di un macchinario) sono richiesti documenti inerenti gli impianti elettrici esistenti o altro?**

I nuovi macchinari devono essere conformi alle norme vigenti.

**91. In presenza di qualifica come artigiano e non agricoltore, pur avendo come attività secondaria la castanicoltura, è possibile partecipare al bando?**

Per poter accedere al bando SRD13, l'attività di trasformazione e commercializzazione deve essere un'attività non connessa a quella agricola, con iscrizione alla Camera di Commercio e codice ATECO riconducibile all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

**92. Con riferimento al Punto 5.1 b) "decorrenza ammissibilità' delle spese e inizio attività": nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve produrre una**

**dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio; come e da chi deve essere redatta tale dichiarazione? Questo si applica anche nel caso di SCIA c.d. *alternativa*?**

La dichiarazione deve essere fatta dal beneficiario ed allegata alla domanda, non vi è un facsimile ed è una dichiarazione in carta libera. Si ritiene che la SCIA e la SCIA alternativa sono assimilabili tra di loro.

**93. Qual'è la percentuale necessaria di investimento da realizzare rispetto all'investimento inizialmente previsto?**

Non è prevista una percentuale minima di contributo da raggiungere in fase di istruttoria della domanda di sostegno, tuttavia, è consigliabile, fin dalla presentazione della domanda di sostegno, di richiedere gli investimenti che si ritiene di poter realizzare.

**94. In merito al punto 1.1 "Filiere prioritarie" del paragrafo 4.1 "Criteri di selezione", è necessario un chiarimento sul seguente caso: un panificio intende presentare domanda e utilizza farine di vario tipo, inclusi alcune appartenenti al genere *Triticum*, ma non in via esclusiva; L'investimento richiesto riguarda la ristrutturazione dell'immobile in cui opera il panificio. Considerato che l'utilizzo di farine del genere *Triticum* non è esclusivo, si conferma che la domanda non può beneficiare degli 8 punti previsti al punto 1.1 della tabella?**

Si conferma che, nel caso prospettato, non possono essere attribuiti gli otto punti previsti dalla priorità 1.1. "Filiere prioritarie".

**95. In merito al paragrafo 3.2.4.1 c): un panificio intende presentare domanda e si compone di:**

- una sezione dedicata alla trasformazione di farine acquistate da mulini che, a loro volta, si approvvigionano direttamente da produttori agricoli di base;

- una sezione dedicata alla commercializzazione dei prodotti realizzati internamente.

**Considerato che, ai sensi del paragrafo "Vantaggi per i produttori agricoli di base", è prevista una deroga che consente l'acquisto di farina da mulini, a condizione che questi ultimi si riforniscano direttamente da produttori agricoli di base, si conferma che la domanda può includere anche investimenti relativi alla commercializzazione dei prodotti propri?**

Sulla base degli elementi forniti, le risposta è affermativa. Tuttavia è necessario tenere presente che solo in fase di istruttoria della domanda di sostegno si potrà rispondere in maniera definitiva.

**96. Nel caso in cui s'intenda acquistare soltanto alcuni macchinari per trasformazione, per "elaborati grafici", indicati al punto IV dell'art. 6.2 (pag. 29), si intende uno schema tecnico dei macchinari acquistati posizionati all'interno dello stabilimento?**

Gli elaborati grafici sono indispensabili nel caso di interventi edili. Per i macchinari non sono obbligatori, ma potrebbero essere utili in fase di istruttoria della domanda di sostegno, quindi, possono essere allegati.

**97. Nel caso in cui un'azienda rientri tra le ammissibili a finanziamento, ma tuttavia: 1) rinunci integralmente agli acquisti /interventi e quindi non proceda alla domanda di saldo oppure 2) rispetto alle attrezzature inserite nel progetto iniziale decida di non acquistarne alcune. Quali potrebbero essere le conseguenze ? Ci sono sanzioni?**

Nel caso di non presentazione della domanda di saldo non sono previste sanzioni/penalità.

Se nella domanda di saldo vengono rendicontate spese inferiori a quelle ammesse, non sono previste sanzioni/penalità.

**98. Con data di “inizio lavori” può essere considerata come valida la semplice fattura di acquisto di un macchinario? E per il termine fine lavori è stabilito un periodo preciso entro il quale l’azienda deve avere appunto chiuso i lavori e presentato la domanda di saldo?**

Come riportato al paragrafo 5.1 "Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività" del bando, affinché un'attività sia ammissibile a finanziamento, è necessario che le spese abbiano inizio dal giorno successivo alla ricezione della domanda di sostegno e si concluda entro i termini indicati nell'atto di assegnazione.

Fanno eccezione le spese generali connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità, che possono essere avviate prima della presentazione della domanda di sostegno entro un termine non superiore a 24 mesi.

Nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto. L'avvio dei lavori/attività dovrà intervenire entro 120 giorni dalla data di adozione dell'atto di assegnazione del contributo.

**99. Si richiede la possibilità di avvalersi della priorità n.5b *"Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, al netto delle spese generali, degli investimenti finalizzati a migliorare il grado di ammodernamento tecnologico delle imprese che effettuano investimenti per macchinari, attrezzature e impianti tecnologici"*, nel caso in cui un'azienda "A" (richiedente il contributo) possieda macchinari per la panificazione, dati al momento in comodato ad un'azienda "B" che effettua l'operazione di panificazione per conto dell'azienda "A", la stessa azienda "A" nel progetto intende acquistare gli stessi macchinari ma tecnologicamente più avanzati, con il fine ultimo di realizzare il processo di panificazione direttamente all'interno di locale nella propria disponibilità.**

Con riferimento alla priorità 5B, specifichiamo che ai fini del calcolo della percentuale vengono presi in considerazione tutti gli investimenti ammissibili, tranne quelli edili e le spese generali.

**100. Nel caso di impossibilità a reperire almeno 3 preventivi per una macchina da installare come occorre comportarsi?**

La risposta al quesito è contenuta nel paragrafo 3.6 "Ragionevolezza dei costi", delle Disposizioni comuni:

*"Nel caso di acquisto di beni e attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi o a progetti complessi e/o che necessitano di adattamenti specialistici, quando non sia possibile il confronto fra diverse offerte, la relazione deve essere sempre corredata da una dettagliata analisi tecnico/economica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto".*

**101. Con riferimento all'articolo 2.3 del bando, per i panifici e per coloro che trasformano la farina, si conferma che il vincolo è rispettato nel caso in cui la farina venga acquistata da mulini che, a loro volta, acquistano cereali direttamente dai produttori agricoli di base. Si richiede gentilmente un riscontro in merito alla documentazione necessaria da allegare alla domanda di agevolazione. In particolare, è corretto predisporre la seguente documentazione: Dichiarazione dei molini, attestante la percentuale di materia prima acquistata direttamente da produttori agricoli di base, rispetto al totale della farina venduta al panificio; Dichiarazione del panificio, attestante la percentuale di farina acquistata dai suddetti mulini; Impegno unilaterale del panificio, relativo all'acquisto della farina esclusivamente da mulini che utilizzano materia prima acquistata direttamente dai produttori agricoli di base.**

Si conferma che il bando, al paragrafo 2.3 *"Vantaggi per i produttori agricoli di base"*, prevede che *"per il settore della trasformazione della farina (pasta, pane e prodotti da forno) a condizione che i trasformatori acquistino la farina direttamente dai produttori di base, oppure, da molini che a loro volta acquistano i cereali dai produttori agricoli di base."*

Inoltre al paragrafo 6.2 del bando è elencata la documentazione essenziale da allegare alla domanda di sostegno.

- 102. Si richiede cortesemente un chiarimento in merito al punto 6.2, lettera II, relativo alla "documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, come indicato nella scheda d'intervento del PSP, del CSR, e nel presente bando, ove non già in possesso degli uffici regionali". In particolare, dove è possibile reperire la scheda d'intervento del PSP e del CSR. Inoltre, visto il carattere generico della richiesta, è disponibile un elenco dettagliato della documentazione da allegare?**

Si tratta dei requisiti contenuti nel fascicolo aziendale (es. qualifica IAP), si suggerisce di verificare se il fascicolo è aggiornato alla data di presentazione della domanda di sostegno.

- 103. La dichiarazione che un mulino deve predisporre, attestante che un panificio acquista farina derivante da cereali acquistati direttamente da produttori agricoli di base, deve essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio? In merito al punteggio premiante del punto 4, lettera a), della Tabella I dei criteri di selezione, nel caso di un panificio che acquista farina da un mulino, quale delle seguenti opzioni deve essere adottata per il calcolo del raggio di 70 km?**

La dichiarazione da rendere per la verifica del vantaggio a favore dei produttori agricoli di base non va fatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Per la priorità 4a i 70 km si calcolano prendendo come riferimento l'ubicazione dell'impianto oggetto di finanziamento rispetto alla ubicazione dei fornitori della materia prima.

- 104. Allo scopo di garantire i vantaggi per i produttori di base, in caso di produzione di base propria, 1) si chiede se alla domanda deve essere allegata una dichiarazione di impegno a dimostrare negli anni la coerenza dei quantitativi di materia prima prodotta con le superfici agricole utilizzate attraverso l'aggiornamento dell'anagrafe ARTEA. 2) si chiede se lo stesso vale nel caso in cui la produzione propria di base sia non del 100%, ma dell'80% della materia prima utilizzata nell'impianto oggetto di investimento.**

La dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base è verificata, al termine dei tre anni di vincolo previsti, con la presentazione nel caso di produzione propria, di idonea documentazione amministrativa, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici agricole a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto agricolo ottenuto nell'impianto oggetto di finanziamento.

- 105. Un'impresa individuale svolge sia attività agricola con requisiti IAP, che attività di frantoio oleario per conto terzi. Le due attività sono tra loro distinte con contabilità separata, ma con la stessa partita IVA e iscrizione camerale in quanto svolte dalla medesima persona fisica. Anche il fascicolo aziendale su Artea è unico sebbene con diverse unità. Volendo partecipare al bando trasformazione e commercializzazione, si può presentare domanda con i requisiti delle imprese NON IAP, considerando che l'attività di Frantoio per conto terzi - non è connessa a quella agricola - lavorando prevalentemente (oltre il 90%) per terzi?**

Nel caso prospettato e sulla base delle indicazioni fornite, sembrerebbe che non vi siano i presupposti per il vantaggio a favore dei produttori agricoli di base.

- 106. La Società proponente è una Società cooperativa di grandi dimensioni che opera nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, con Codice ATECO prevalente 47.11.2 "Supermercati". L'investimento che sarà oggetto di domanda di sostegno riguarda la ristrutturazione di alcune linee produttive del Centro Carni di proprietà della Società. Nello stabilimento nel quale vengono sezionate e confezionate le carni macellate provenienti da macelli nel rispetto della condizione che l'investimento comporti "vantaggi per i produttori agricoli di base". L'unità produttiva oggetto di intervento presenta come Codice ATECO dell'attività esercitata il 46.9 "Commercio all'ingrosso non specializzato". Nonostante il Codice ATECO prevalente, si può ritenere la beneficiaria ammissibile per l'investimento oggetto del bando?**

Specifichiamo che per accedere al bando Intervento SRD13, l'attività del richiedente deve essere riconducibile all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE. Inoltre i codici ATECO dell'impresa devono essere inerenti all'attività di trasformazione e commercializzazione, come sopra descritta.

L'attività svolta e descritta sembra essere limitata al sezionamento delle carni e al loro successivo confezionamento, e non può pertanto essere assimilata all'attività di trasformazione.

Il Regolamento CE n. 852/2004 riporta le seguenti definizioni in merito a cosa sia la trasformazione di un prodotto:

*Trattamento: qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti;*

*Prodotti non trasformati: prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati.*

- 107. La domanda iniziale su ARTEA deve essere fatta sulla UTE o sulla UPT? Nel caso specifico si tratta di un frantoio che non possiede terreno ma solo una resede attorno all'edificio.**

Come riportato al paragrafo 6.1 "Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno" del Bando, le domande devono essere riferite ad una unità produttiva principale, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e secondo quanto previsto nel paragrafo "Unità produttive" del documento Disposizioni Comuni" e fra le quali l'UTP – Unità di trasformazione dei prodotti - definita come "Impianto produttivo autonomo o non significativamente vincolato alla produzione agricola, zootecnica o forestale di una UTE, individuabile univocamente nell'organizzazione produttiva, nella contabilità economica e fiscale della UTE".

Pertanto è necessario che il fascicolo aziendale su ARTEA sia aggiornato con l'Unità produttiva sulla quale s'intende presentare la domanda.

- 108. Un diritto di superficie relativo ad un frantoio è titolo sufficiente per presentare domanda SRD013?**

Il diritto di superficie non è ricompreso tra i titoli di possesso ammissibili, tuttavia, nelle disposizioni comuni (ultima versione ad oggi) è previsto quanto segue:

*"I titoli a dimostrazione del possesso se non hanno la forma dell'atto pubblico devono essere registrati nei pubblici registri.*

*Fermo restando che i beni immobili collegati agli investimenti (nel caso di fabbricati, fondi su cui è attivato un miglioramento fondiario, etc.) e delle altre particelle che compongono*

*l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità, devono essere presenti nel fascicolo aziendale fin dalla presentazione della domanda di sostegno, la verifica della corrispondenza dei titoli di possesso a quanto sopra riportato deve essere effettuata prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi (con riferimento esclusivo a questo momento e non alla domanda di sostegno) e prima della liquidazione del saldo dei contributi."*

Stante a quanto sopra riportato potrebbe essere ammissibile.

- 109. Un'impresa non agricola intende realizzare un laboratorio di trasformazione che, dalla carne già macellata fornita da agricoltori di base, arriva alla realizzazione di sughi e altri prodotti in barattolo (crostini, condimenti ecc). Alcuni agricoltori di base fornitori della materia prima, vorrebbero, oltre che fornire la carne che sarà lavorata e rivenduta dall'impresa non agricola partecipante al bando, utilizzare il laboratorio per trasformare la propria carne in sughi ecc. per poi rivenderla direttamente. Il laboratorio quindi verrebbe utilizzato sia per la produzione di sughi dall'impresa non agricola partecipante al bando che da alcuni agricoltori di base conferitori di carne come laboratorio conto terzi, ovviamente dietro pagamento di corrispettivo. E' ammissibile con il presente bando e se sì con quali limitazioni?**

Come stabilito dal bando al punto 2 del paragrafo 2.3 "Vantaggi per i produttori agricoli di base" i prodotti agricoli primari di base (da trasformare nell'impianto oggetto di finanziamento) devono provenire per almeno il 51% sul totale trasformato da:

- 1) produzione di base propria;
- 2) da conferimento da parte dei soci/consorziati;
- 3) da acquisto diretto da produttori di base.

- 110. L'impegno unilaterale all'acquisto di cui al punto 2 del paragrafo "Vantaggi per i produttori primari" deve essere prodotto nella domanda di sostegno o nelle fasi successive?**

La dichiarazione dell'impegno unilaterale d'acquisto deve essere allegata alla domanda di sostegno ed in seguito l'impegno deve essere mantenuto e dimostrato per la durata del vincolo, finalizzato alla dimostrazione del vantaggio per i produttori agricoli di base (3 anni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di pagamento).

- 111. Come si dimostra il criterio di selezione 5 c per l'acquisto di una macchina la cui incidenza percentuale superi il 20% degli investimenti ammissibili? E' sufficiente dichiarare nella relazione che col fatto che si tratta di acquisto di nuova macchina l'efficienza energetica sarà alta e quindi si concorrerà alla riduzione dei consumi energetici?**

Nella relazione tecnica è necessario dettagliare, possibilmente, con dati oggettivi il contributo al miglioramento ambientale degli investimenti per i quali si chiede la priorità.

- 112. Nel caso in cui l'azienda stia costruendo (con risorse proprie) un nuovo stabilimento ad oggi non ancora accatastato e che il progetto preveda l'acquisto di attrezzature che saranno installate in tale nuovo stabilimento si chiede se in fase di domanda si può indicare l'UTE attuale per poi richiedere il trasferimento alla nuova UTE?**

In linea di principio il caso prospettato potrebbe essere fattibile, è da tenere presente che il cambio UTE si configura come una variante e che sarà comunque soggetta ad istruttoria da parte degli uffici territoriali competenti.

- 113. Relativamente alla documentazione da produrre per le opere edili previste da un progetto, l'intervento prevede la ristrutturazione sia della parte produttiva che dell'area commerciale ad essa annessa: è necessario redigere due computi metrici**



**distinti, uno per ciascuna area (produttiva e commerciale), oppure è sufficiente predisporre un unico computo metrico, provvedendo poi a separare le spese in fase di inserimento della domanda?**

Per le operi edili è sufficiente che il computo metrico sia unico, è necessario porre attenzione sull'ammissibilità delle singole voci di spesa, in particolare per quelle relative alla parte commerciale.

**114. All'interno del portale Artea è presente l'indicazione di caricamento di un documento denominato "(D432) Progetto esecutivo iniziale". Si chiede cosa si intenda per tale documento, considerando che non sembra previsto dal bando.**

Il documento denominato "(D432) Progetto esecutivo iniziale" è un contenitore vuoto, che può non essere associato a nessun documento.

**115. Nel caso di azienda IAP che fa gli investimenti per trasformare il proprio prodotto, è congruo biffare il punteggio 3a.1, interpretando che di fatto l'azienda agricola internalizza una filiera con il produttore di base che è lui stesso? O per lui sono previsti solamente la tipologia di punteggio 3.b e 4.a?**

Nel caso prospettato le priorità biffabili sono esclusivamente la 3.b e la 4.a.

**116. Il criterio di selezione relativo all'acquisto di prodotti entro un raggio non superiore a 70 km fa riferimento ad acquisti entro tale distanza e solo da produttori di base, rispetto alla quantità totale trasformata e/o commercializzata?**

Sì, la risposta al quesito è affermativa.